

Ratio Consulting srl

48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P.iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it



Russi, lì 27 maggio 2021

CIRCOLARE CLIENTI N. 6/2021

DECRETO SOSTEGNI BIS

(DL 73/2021)

*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il 26 maggio 2021 è entrato in vigore il DL 73/2021, cosiddetto “Decreto Sostegni Bis”, ecco le principali novità:

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto in esame ha previsto nuovamente contributi a fondo perduto a favore delle imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato previsto che sia possibile scegliere alternativamente tra l'erogazione del contributo previsto dal precedente decreto sostegni o, se migliorativo, nell'erogazione di un nuovo contributo.

I contributi a fondo perduto in esame:

- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- rilevano nei limiti “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

È riconosciuto in via automatica un ulteriore Contributo a fondo perduto di pari importo ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni a tutti coloro che hanno la p. iva attiva alla data del 26/05/2021.

Si ricorda che tale contributo era relativo alla riduzione del fatturato medio mensile del periodo dal 1/1/2019-31/12/19 e 1/1/2020-31/12/2020.

Il contributo sarà previsto nelle stesse modalità previste per il primo contributo e non vi è la possibilità di modificare la scelta inizialmente operata (credito di imposta o accredito su c/c).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI “ALTERNATIVO”

In alternativa al contributo precedente, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sull'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01/04/2019- 31/03/2020 e 01/04/2020 e 31/03/2021.

Per chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni è possibile richiedere tale nuovo contributo qualora sia migliorativo per importo (cambia infatti il periodo di tempo da prendere in considerazione) attraverso apposita istanza.

Le percentuali da applicare alla riduzione del fatturato medio mensile sono le seguenti:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per coloro che non hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni, in quanto nel periodo di tempo considerato non era previsto il calo del fatturato di almeno il 30%, è possibile richiedere il nuovo contributo attraverso apposita istanza.

Per tali soggetti, non avendo percepito il precedente contributo, sono state aumentate le percentuali da applicare alla riduzione del fatturato medio mensile nella misura seguente:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

È stato precisato che ai fini dell'istanza del nuovo contributo, i soggetti obbligati alla LIPE, potranno presentare l'istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I trimestre 2021.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto tramite accredito in c/c oppure sotto forma di credito di imposta compensabile in F24.

Per poter procedere alla richiesta del contributo a fondo perduto alternativo, occorre presentare **apposita istanza**, sulla base delle modalità di presentazione definite dall'Agenzia delle Entrate in un **provvedimento di prossima emanazione**.

Lo Studio provvederà ad effettuare le verifiche necessarie, nonché effettuare il raffronto con la nuova procedura, e ad informare i clienti interessati dall'agevolazione.

Al fine di poter svolgere la verifica sul contributo a fondo perduto "Alternativo", di richiede, pertanto, ai soggetti che non abbiano consegnato i documenti al 31 marzo 2021, la tempestiva consegna degli stessi.

Si informano i Clienti che la tariffa di fatturazione del servizio sarà pari ad:

- **Euro 150,00** oltre ad iva, per la verifica dei requisiti, calcolo del contributo e istanza telematica all'Agenzia delle Entrate per le ditte individuali e professionisti;
- **Euro 200,00** oltre ad iva, per la verifica dei requisiti, calcolo del contributo e istanza telematica all'Agenzia delle Entrate per società;

Al buon esito della pratica, verrà fatturato un importo pari all' 1,5% del contributo ricevuto, in eccedenza al minimo previsto.

Contributo a fondo perduto per riduzione risultato economico

È stato previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno registrato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019**, in base a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.

È stato specificato che l'istanza potrà essere trasmessa solo qualora la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31/12/2020 sia trasmessa entro il 10/09/2021 (anziché al 30/11/2021 ordinaria scadenza di invio del Modello Redditi).

Non appena il decreto Mef verrà emanato, lo Studio provvederà a inviarvi apposita circolare.

Credito di imposta locazioni

È stato riproposto il **credito di imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda** per i mesi da **gennaio 2021 a maggio 2021** a favore:

- dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro;
- degli enti non commerciali;
- a condizione che il fatturato medio mensile del periodo dal **1/04/2020 al 31/03/2021** sia inferiore di **almeno il 30%** rispetto al fatturato medio mensile del periodo dal **01/04/2019 al 31/03/2020**;

Il requisito del calo del fatturato non è richiesto qualora l'attività sia iniziata dal 1/01/2019.

Per le imprese turistico-ricettive e agenzie di viaggio, il suddetto credito di imposta è prorogato fino al 31/07/2021.

Il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

- 60% per i canoni di locazione;
- 30% per i canoni di affitto d'azienda.

Per usufruire di tale credito, vi chiediamo di inviarci copia del modulo allegato alla presente circolare compilato, unitamente al pagamento del canone e del contratto di affitto.

Specifichiamo che il servizio ha un costo di:

- 15 euro per la verifica di sussistenza dei requisiti;
- 35 euro per il conteggio e l'utilizzo del credito in F24

Proroga moratoria PMI

È stato previsto che, previa specifica **comunicazione** da inviarsi **entro il 15/06/2021**, sono **prorogate al 31/12/2021** le **moratorie** previste dal DL 18/2020 limitatamente alla quota capitale.

Così facendo, con apposita richiesta, quindi, per mutui, finanziamenti e leasing, il pagamento delle rate è sospeso fino al 31/12/2021.

Credito di imposta sanificazione e acquisto DPI

È stato riproposto il credito di imposta relativo alle spese di sanificazione e acquisto DPI.

La misura del credito è definita nella **misura del 30%** delle spese sostenute, da soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e enti non commerciali, nei mesi di **giugno, luglio e agosto**.

Il limite massimo di credito di imposta è di 60.000 euro per beneficiario e possono rientrare le spese

sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' lavorative e istituzionali;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione in F24, o nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021.

Il credito di imposta NON concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con **apposto provvedimento** dell'Agencia delle Entrate saranno **definite le modalità** di applicazione e fruizione del credito di imposta.

Con apposita circolare provvederemo ad informarvi non appena tali modalità verranno definite.

Vi chiediamo, nel frattempo, di tenere monitorate le suddette spese sostenute nei mesi oggetto di agevolazione.

Contributo attività chiuse per almeno 4 mesi

È stato previsto un fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per un periodo di almeno 4 mesi dal 1 gennaio 2021 al 26 maggio 2021.

Le modalità e gli ulteriori requisiti saranno definiti tramite apposito provvedimento.

Non appena verrà emanato, lo Studio provvederà a contattare i clienti interessati.

Credito di imposta beni strumentali

È stata estesa anche ai soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito di imposta su beni materiali ordinari in un'unica soluzione.

Proroga periodo di sospensione della riscossione

È stato differito al 30/06/2021 il termine di sospensione del versamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31/07/2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.